

TRIBUNALE DI UDINE

Sezione seconda civile

Procedure concorsuali

N° 69-1// 2025 PU

Il giudice

letto il ricorso depositato da LUIGI PITTINI, con l'avv. GIUSEPPE AURIEMMA, per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 e s. CCI*;

rilevato che il ricorso è proposto con l'ausilio dell'OCC Udinese "I Diritti del Debitore" - Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (UD), cha designato come Gestore l'avv. E. Barba;

rilevato che non emergono elementi per affermare che il ricorrente non rientra nella definizione di consumatore cui all'art. 2, comma 1, lett. E CCI

rilevato che la proposta consiste nell'offrire ai creditori l'importo complessivo di € 16.800 (€ 350,00 per 48 mesi); ciò consentirebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, ed il pagamento dell'importo minimo del 7% dei crediti chirografari; il tutto mediante distribuzione delle somme accumulate ogni anno, a partire da dicembre 2026;

rilevato che il relativo piano prevede che il debitore versi all'OCC ogni mese € 350 (tratti dal suo stipendio), oltre eventuali incassi derivanti (nel medesimo periodo) da:

- vendita dell'immobile di proprietà (se posta in essere, a discrezione del debitore) e
- recupero di un credito oggi in fase contenziosa (se il debitore riterrà di procedere in tal senso);

rilevato che al ricorso sono stati allegati gli elementi di cui all'art. 67, comma 2 CCI;

vista la relazione depositata dall'OCC ai seni dell'art. 68, comma 2, CCI;

viste le integrazioni e le informazioni integrative offerte;

precisato che:

- il credito ISCOS non può essere inteso come prededucibile;



- lo stesso non può nemmeno essere radicalmente escluso, essendovi stato accordo col debitore; esso però deve essere ampiamente ridiscusso nella sua entità, essendo l'importo attualmente vantato chiaramente frutto di una clausola vessatoria (tale è classicamente l'obbligo di pagamento dell'intero corrispettivo da parte del consumatore anche quando il rapporto si risolve prima dell'erogazione dell'intera prestazione pattuita da parte del professionista);

- il credito vantato dalla coniuge del ricorrente non appare adeguatamente dimostrato e potrebbe essere privo di titolo giuridico (rientrando fra gli apporti irripetibili di natura familiare); lo stesso giustamente allo stato non viene

- il credito vantato da Prefettura UTG di Udine NON ha natura privilegiata, trattandosi di sanzioni amministrative;

- non è possibile pagare i crediti privilegiati solo in parte, non essendosi proceduto, da parte dell'OCC, alla verifica di cui all'art. 67, comma 4, CCI; ciò non pare ostativo allo stato all'avvio del procedimento, atteso che la proposta potrà agevolmente essere modificata *medio tempore*;

rilevato che le contestazioni sull'esistenza e il grado privilegiato dei crediti in questione dovranno comunque essere definite in sede contenziosa ordinaria;

rilevato che non risultano condizioni soggettive ostative;

visto l'art. 70 CCI;

dispone che il ricorso (versione aggiornata datata 28.9.2025, allegata alla memoria del 30.9.2025, e la memoria del 22.10.2025), la relazione dell'OCC (comprese le integrazioni del 10.9.2025 e del 22.10.2025) ed il presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito *web* del Tribunale;



dispone che l'OCC dia comunicazione di quanto sopra a tutti i creditori (anche se non riconosciuti o contestati quanto ad ammontare e prelazione), con invito agli stessi a comunicargli un indirizzo PEC ai sensi degli artt. 70 comma 2 e 10 comma 3 CCI;

invita i creditori a proporre eventuali osservazioni o contestazioni entro venti giorni dalla comunicazione, con trasmissione delle stesse all'OCC tramite PEC;

invita l'OCC, nei dieci giorni successivi, a sentire il debitore, a riferire al giudice ed a proporre le modifiche al piano che si rivelino necessarie.

Si comunichi a debitore ed OCC.

Udine, 29/10/2025

Il giudice

Lorenzo Massarelli

